

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 febbraio 2021, n. 26

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Segnalazioni dovute da chi fa rientro dall'estero sul territorio della Regione Piemonte.

IL PRESIDENTE

VISTO gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, che recita "Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*". in particolare l'art. 3 che recita: "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale";
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", come convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*", come convertito dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 8 settembre 2020, "*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*."

Ridefinizione del funzionamento dell'Unità di crisi di cui alla D.P.G.R. n. 20 del 22/10/2020 e istituzione di Unità di Gestione COVID-19 nelle Aziende Sanitarie Regionali”;

- *il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale” come convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;*
- *l'ordinanza del Ministro della Salute del 11 dicembre 2020, “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte”;*
- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 139 del 12 dicembre 2020, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica”;*
- *il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*
- *il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;*
- *il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»”;*
- *l'ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021, “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta”;*
- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14 del 30 gennaio 2021, “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;*
- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 15 del 30 gennaio 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte”;*
- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 17 del 9 febbraio 2021, “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Richiamo delle disposizioni in materia di spostamenti con veicoli Euro 4 Diesel di cui al D.P.G.R. n. 3 del 9 gennaio 2021”;*

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 19 del 12 febbraio 2021, *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica”*;

DATO ATTO che la Regione Piemonte ha attivato tre livelli di monitoraggio al fine di verificare quotidianamente l’evoluzione del contagio su tutto il territorio piemontese ed in particolare:

- monitoraggio nazionale a cura dell’Unità di crisi regionale in interfaccia diretta con il Ministero della salute come da decreto del 30 aprile 2020;
- monitoraggio regionale condotto sotto la supervisione del prof. Paolo Vineis;
- monitoraggio istituzionale di cui alla D.G.R. n. 1-1314 del 4 maggio 2020 “Costituzione del Gruppo regionale di monitoraggio Fase 2” finalizzato ad acquisire le informazioni legate agli effetti dell’attenuazione delle misure di lockdown;

DATO ATTO che in data 15 maggio 2020 la Giunta della Regione Piemonte ha disposto con D.G.R. n. 31-1381 l’adozione di un sistema di gestione relativo alla Fase 2 dell’epidemia COVID-19 per il tracciamento attivo dei contatti;

RILEVATO che, in data 19 febbraio 2021, il Gruppo di monitoraggio, nella persona della d.ssa Pasqualini, ha relazionato alla Giunta regionale in merito a criticità o allerta riferibili a tutto il territorio piemontese e che, anche alla luce del “Monitoraggio Fase 2 Report 40” riferito alla settimana 8 – 14 febbraio del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, indicando, in particolare, che:

- in Piemonte, dal 11 gennaio 2021 si registra un andamento stazionario dell’epidemia COVID-19, con una media di 732 nuove diagnosi confermate al giorno;
- il 18 febbraio, a livello regionale, sono stati osservati 940 casi, pari a un tasso di incidenza di 117 casi x 100.000 abitanti; la variazione percentuale calcolata tra due periodi consecutivi di sette giorni (12.2 - 18.2 vs 5.2 - 11.2) risulta pari a -0.9%; la riduzione si osserva in tutte le province a eccezione di quella Biella e del Verbano – Cusio – Ossola (VCO) che presentano un incremento rispettivamente del 23% e del 66% rispetto alla settimana precedente; nel VCO, si osserva anche un tasso di incidenza settimanale di 194 casi x 100.000 abitanti, significativamente più alto del tasso regionale (117 casi x 100000 abitanti); il 48% dei casi riguarda il distretto di Domodossola, con una concentrazione di segnalazioni in Val Vigizzo, in particolare nei comuni di Re, Monte Cretese, Craveggia, Malesco, Santa Maria Maggiore, che complessivamente mostrano un tasso di incidenza di 14 casi per mille abitanti;
- tra questi, Re è il comune nel quale sono stati osservati il maggior numero di nuovi casi (39 dal 01 al 19 febbraio) e dove si calcola un valore nettamente superiore del tasso di incidenza anche rispetto ai comuni limitrofi: negli ultimi sette giorni raggiunge i 52 casi per 1.000 abitanti
- il quadro complessivo dell’andamento epidemiologico dell’epidemia in Piemonte è di sostanziale stabilità, con un’incidenza (114 casi per 100.000 abitanti) che risulta lievemente ridotta rispetto alla settimana precedente (117 casi per 100.000 abitanti);

RILEVATO che, per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quindi la tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli nazionali sulla sicurezza del lavoro nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende, con conseguente operatività delle idonee misure a presidio della salute individuale e collettiva;

DATO ATTO che il Consiglio dei ministri ha assunto il 31 gennaio 2020, il 29 luglio 2020, il 7 ottobre 2020 e il 13 gennaio 2021 le deliberazioni con le quali è stato dichiarato e prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RITENUTO che il contesto epidemiologico piemontese presenti positivi effetti dovuti all'attività di prevenzione e contenimento;

RITENUTO altresì che sia opportuno continuare ad ispirarsi alla cautela considerando la situazione emergenziale che impedisce attualmente il ritorno a situazioni di normalità;

DATO ATTO che con D.G.R. n. 1-2907 del 20 febbraio 2021 "Nuove indicazioni operative per la gestione dell'ingresso e del rientro in Italia dall'estero conseguente alla pandemia Covid-19. Revoca D.G.R. n. 37-1857 del 7 agosto 2020", sono state aggiornate le indicazioni operative da adottarsi a cura delle A.S.L. e la relativa modulistica, allegate sub A, B, C al presente provvedimento, demandando il relativo adeguamento alla Direzione Sanità e Welfare;

RILEVATO che il citato D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 ha confermato, seppure in un ambito più limitato, quanto già contenuto nei precedenti analoghi DD.P.C.M., in merito alla esplicita previsione della possibilità di valutazioni di intervento da parte delle singole Regioni;

RILEVATO che il citato D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 conferma ulteriori misure di contenimento su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto;

PRESO ATTO che le ulteriori misure di contenimento del contagio di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021 fino al 31 gennaio 2021, non sono applicate alla Regione Piemonte dal 1 febbraio 2021;

RILEVATO che, ai sensi del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, articolo 6, chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale, a prescindere dal Paese di provenienza, ha l'obbligo di compilare un'autodichiarazione e di informare del proprio ingresso in Italia il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente; -

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, per casistiche definite sono stati previsti sorveglianza sanitaria, isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero;

RILEVATO altresì che le disposizioni contenute nel citato D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 sono efficaci dal 16 gennaio 2021 fino al 5 marzo 2021;

ASSUNTO quali specifiche valutazioni della compatibilità delle misure definite nel presente decreto con l'andamento della situazione epidemiologica del territorio piemontese il parere del 18 febbraio 2021 dei Responsabili dei Settori regionale Emergenza Covid 19 e Prevenzione e Veterinaria che tenuto conto delle valutazioni espresse dal Gruppo Epidemiologi della Regione Piemonte, propone :

-di intensificare la sorveglianza sanitaria delle persone che, ai sensi degli artt. 6, 7, 8 del DPCM 14 gennaio 2021, sono soggette, a seguito di rientro o arrivo in Italia da paesi indicati dalle norme, all'isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria, con particolare riferimento a:

- identificazione precoce del caso fonte (viaggiatore);
- tracciamento dei contatti (ad alto e basso rischio);

- mirata strategia di testing e genotipizzazione (in generale a campione, in particolare per i tamponi molecolari PCR positivi, ma con S gene negativo: esito sospetto per la presenza di variante inglese);

- puntuale gestione delle procedure contumaciali (quarantena e isolamento).;

-di rafforzare ogni collaborazione istituzionale, sia all'interno dei luoghi di lavoro che in altri contesti, per garantire il rispetto dell'obbligo di notifica e del conseguente isolamento fiduciario;

-di integrare, al fine di limitare la diffusione dei contagi del virus COVID-19 e delle sue varianti inglese, sudafricana e brasiliana, ulteriori attività di controllo e tracciamento anche per quei viaggiatori che rientrano in Piemonte sia per via terrestre (treni, auto, navette, autobus extraurbani) sia per via aerea con voli nazionali e che abbiano soggiornato nei 14 giorni precedenti al loro rientro nei seguenti paesi: Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Brasile e Sudafrica ;

-di prevedere per chi fa rientro sul territorio della Regione Piemonte, sia per via aerea nazionale sia per via terrestre, l'obbligo di dichiarare se abbia soggiornato nei 14 giorni precedenti al suo rientro nei seguenti Paesi:

Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord;

Brasile;

Sudafrica;

-di migliorare il tracciamento dei soggetti, prevedendo che la comunicazione di rientro e inizio isolamento, sia effettuata mediante apposito modulo e che per i soggetti che operano nel campo delle attività sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali, sia raccomandata la compilazione di un apposita autocertificazione di assenza di situazioni di rischio COVID-19 da consegnare al datore di lavoro;

RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinea le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;

INFORMATI preventivamente i Prefetti del Piemonte;

INFORMATI i Capigruppo del Consiglio Regionale del Piemonte;

SENTITO l'Assessore alla sanità della Regione Piemonte;

INFORMATATA la Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;

ORDINA

che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:

1) per chi fa rientro dall'estero sul territorio della Regione Piemonte, sia per via aerea nazionale sia per via terrestre, anche passando attraverso altre Regioni, è fatto obbligo, secondo le modalità di cui alla D.G.R. n. 1-2907 del 20 febbraio 2021, allegati sub A e B al presente provvedimento, di dichiarare se abbia soggiornato nei 14 giorni precedenti al suo rientro nei seguenti Paesi:

- Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord;

- Brasile;

- Sudafrica;

2) per tutti i soggetti che operano nelle Aziende sanitarie regionali nelle strutture socio-assistenziali, pubbliche e private soggette ad autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte delle Aziende sanitarie locali, è fatto obbligo, in caso di assenza dal lavoro per un periodo superiore ai cinque giorni, di compilare l'autocertificazione di assenza di rischio COVID-19 da consegnare al datore di lavoro, indipendentemente se abbiano soggiornato all'estero o in Italia, secondo la modulistica di cui alla D.G.R. n. 1-2907 del 20 febbraio 2021, all'allegato sub C al presente provvedimento;

3) è raccomandato per coloro che operano in attività di assistenza alla persona, che si assentino dal lavoro per un periodo superiore ai cinque giorni, compilare l'autocertificazione di assenza di rischio COVID-19 da consegnare al datore di lavoro, indipendentemente se abbiano soggiornato all'estero o in Italia, secondo la modulistica di cui alla D.G.R. n. 1-2907 del 20 febbraio 2021, all'allegato sub C al presente provvedimento;

4) le Aziende sanitarie provvedono al tracciamento dei soggetti secondo le nuove indicazioni operative e relativa modulistica approvate con D.G.R. n. 1-2907 del 20 febbraio 2021 "Nuove indicazioni operative per la gestione dell'ingresso e del rientro in Italia dall'estero conseguente alla pandemia COVID-19. Revoca D.G.R. n. 37-1857 del 7 agosto 2020", allegate sub A, B, C al presente provvedimento, demandando il relativo adeguamento alla Direzione Sanità e Welfare.

5) il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.

Il presente decreto ha efficacia dal 24 febbraio 2021 sino al 5 marzo 2021.

INFORMA

il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Alberto Cirio

SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO FINO AL 5 MARZO 2021

Gli spostamenti da/per l'estero sono regolati dal DPCM 14 gennaio 2021, in vigore fino al 5 marzo 2021. Il DPCM continua a basarsi su elenchi (allegato 20) di Paesi per i quali sono previste differenti misure. Alcune, specifiche misure per gli spostamenti da/per il **Regno Unito** ed anche per il traffico aereo e gli ingressi dal **Brasile** nonché per gli ingressi dall'**Austria** e definiti con apposite ordinanze ministeriali.

Il DPCM 14 gennaio 2021 conferma le misure già contenute nel precedente decreto. Di seguito sono riportati gli elenchi di Paesi e le disposizioni relative a ingresso in Italia e spostamenti dall'Italia.

A – San Marino, Città del Vaticano: nessuna limitazione.

B – Stati e territori a basso rischio epidemiologico che verranno individuati, tra quelli di cui all'elenco C: al momento nessuno Stato rientra in questo elenco.

SPOSTAMENTI dall'Italia e INGRESSO/RIENTRO in Italia: gli spostamenti da/per i Paesi in elenco B, senza obbligo di motivazione. Al rientro in Italia vige solo l'obbligo di compilare un'auto-dichiarazione.

C- Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), **Estonia, Finlandia, Francia** (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), **Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi** (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), **Polonia, Portogallo** (incluse Azzorre e Madeira), **Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna** (inclusi territori nel continente africano), **Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.**

Austria: L'ingresso e il transito nel territorio italiano, per le persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato per un tempo superiore a 12 ore in Austria, sono consentiti secondo la seguente disciplina:

a) **obbligo di** presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della **certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;**

b) **obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento;**

c) **obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni** presso l'abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;

d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei quattordici giorni di quarantena.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, **ad alcune categorie di viaggiatori**, tra cui i **lavoratori transfrontalieri**, **non si applicano le disposizioni precedenti, ma è comunque prevista una disciplina particolare**, descritta di seguito. Le disposizioni descritte da a) a d) non si applicano:

1. all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
2. al personale viaggiante;
3. ai movimenti da e per San Marino e Città del Vaticano;
4. agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
5. a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
6. al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art.13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
7. ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
8. agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
9. agli ingressi di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, rappresentanti della stampa estera per la partecipazione alle competizioni sportive di cui all'art.1, comma 10, lettera e) del DPCM 14 gennaio 2021

Tuttavia, per le categorie indicate da 1 a 9, sussiste l'obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, la certificazione di essersi sottoposti, nei 7 giorni antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

Per l'ingresso in Italia, in caso di soggiorno o transito dai Paesi dell'elenco C nei 14 giorni precedenti, oltre a compilare un'autodichiarazione, è **obbligatorio** informare del proprio ingresso in Italia il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente, sottoporsi a **test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio italiano. In caso di mancata presentazione dell'attestazione relativa al test molecolare o antigenico prescritto, si è sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.**

REGNO UNITO di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (esclusi le isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell'isola di Cipro e i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali, a cui si applica il normale regime previsto per i Paesi in Elenco E). In particolare l'Ordinanza 9 gennaio 2021 prevede che si possa **entrare/rientrare in Italia**, dopo un soggiorno/transito in Regno Unito nei 14 giorni precedenti, a condizione di non presentare sintomi compatibili con COVID-19, **solamente le persone che hanno**

residenza anagrafica in Italia da prima del 23 dicembre 2020, ovvero le persone che si trovino in stato di **assoluta necessità**. Entrambe le condizioni sono da autocertificare.

A coloro che rientrino in una delle due categorie precedenti, l'ingresso/rientro in Italia è consentito, a condizione di:

a) presentare al vettore, all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, la certificazione di **essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico**, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

b) effettuare un **ulteriore test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale** presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, il secondo test è effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;

c) indipendentemente dal risultato del test, sottoporsi a **isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di quattordici giorni** presso l'abitazione o la dimora nei termini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 7 del DPCM 14 gennaio 2021, le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021 **non si applicano all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine**, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (inclusi isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell'isola di Cipro e i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali) **rientra in Elenco E**. Di conseguenza, **ci si può recare in Regno Unito solo per i motivi indicati all'art. 6 comma 1 del DPCM 14 gennaio 2021**. Si può partire per il Regno Unito per comprovati motivi di lavoro, salute, studio, assoluta urgenza, rientro presso il domicilio, l'abitazione o la residenza.

D – Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, che verranno individuati, tra quelli di cui all'elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del DPCM 14 gennaio 2021: Per la normativa italiana, sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione (fatte salve le limitazioni disposte in Italia a livello regionale).

INGRESSO/RIENTRO IN ITALIA DA PAESI DELL'ELENCO D: All'ingresso/rientro in Italia, se nei 14 giorni precedenti si è soggiornato/transitato dai Paesi dell'elenco D, è necessario sottoporsi ad **isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni**, compilare un'autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione).

E- Resto del mondo (vale a dire tutti gli Stati e Territori non espressamente menzionati in altri elenchi – si ricorda che il Regno Unito è in Elenco E. Tuttavia, la disciplina delle modalità di ingresso per coloro che provengono direttamente dal Brasile (o dal Regno Unito), o che vi abbiano soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti, differisce da quella normalmente prevista per l'Elenco E. Gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. **Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo.** Il rientro/l'ingresso in Italia, in caso di soggiorno/transito nei 14 giorni precedenti da questo gruppo di Paesi, è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (Direttiva 2004/38/CE). Il DPCM 14 gennaio 2021 conferma inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell'elenco E, per le persone che hanno una **relazione affettiva comprovata e stabile** (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l'abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia). **All'ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è necessario compilare un'autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente l'ingresso/il rientro. L'autodichiarazione va mostrata a chiunque sia preposto ad effettuare i controlli. È opportuno essere pronti a mostrare eventuale documentazione di supporto e a rispondere a eventuali domande da parte del personale preposto ai controlli.** Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione). È inoltre necessario **sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni.**

ATTENZIONE – BRASILE

Il Brasile fa parte dell'Elenco E. Tuttavia, il Ministro della Salute ha disposto la **sospensione del traffico aereo dal Brasile** e il **divieto di ingresso in Italia** per tutti coloro che provengono dal Brasile o che vi abbiano soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia, con limitatissime eccezioni, descritte qui di seguito.

L'ingresso e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti solo a condizione che i viaggiatori:

- non manifestino sintomi da COVID-19 e
- abbiano la **residenza anagrafica in Italia** da data anteriore all'Ordinanza 13 febbraio 2021.

Ove non si presentino sintomi da COVID-19, rientrano nell'eccezione al divieto di ingresso anche:

- funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle forze di polizia, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;
- coloro il cui **ingresso sia autorizzato dal Ministero della salute italiano, per inderogabili motivi di necessità**, indipendentemente dalla residenza anagrafica.

Solo se si rientra in una delle categorie precedentemente indicate, fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio

2021, l'ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti secondo la seguente disciplina:

a) **obbligo di** presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della **certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;**

b) **obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine,** ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Brasile, il tampone è effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;

c) **obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario** per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora nei termini di cui all'articolo 8, commi da 1 a 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;

d) **obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei quattordici giorni di quarantena.**

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, le disposizioni descritte per gli ingressi dal Brasile non si applicano all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

ECCEZIONI ALL'OBBLIGO DI TEST E/O ISOLAMENTO FIDUCIARIO

Fatte salve le specifiche disposizioni adottate per Austria, Regno Unito e Brasile (Paesi ai quali non si applicano le eccezioni generali descritte di seguito, essendo soggetti a una disciplina diversa per ciascuno dei tre), sono previste alcune, limitate eccezioni all'obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza e obbligo di test molecolare o antigenico.

A condizione che non insorgano sintomi compatibili con COVID-19 e fermi restando gli obblighi di auto-dichiarazione, **le disposizioni relative all'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, all'utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e all'obbligo di tampone NON si applicano:**

a) **a chiunque** (indipendentemente dalla nazionalità) **fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza,** con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;

b) **a chiunque** (indipendentemente dalla nazionalità) **transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore,** con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di

lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;

c) ai **cittadini e ai residenti degli Stati e territori** di cui agli **elenchi A, B, C e D** che fanno ingresso in Italia **per comprovati motivi di lavoro**. Tuttavia, se nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia c'è stato **un soggiorno o un transito dai Paesi dell'Elenco C, il test molecolare o antigenico rimane d'obbligo**.

d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

f) al **personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia** per spostamenti all'estero per **comprovate esigenze lavorative** di durata non superiore a **120 ore**;

g) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco, nell'esercizio delle loro funzioni;

h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;

i) agli ingressi mediante voli "Covid-tested" (vedere sezione dedicata), conformemente all'ordinanza del Ministro della Salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

l) agli ingressi di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, rappresentanti della stampa estera per la partecipazione alle competizioni sportive di cui all'articolo 1, comma 10, lettera e) che, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, si sono sottoposti ad un test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo.

L'obbligo di isolamento fiduciario, sorveglianza sanitaria e tampone, inoltre, non si applica:

- all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- al personale viaggiante;
- agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
- agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa specifica autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

MODULO DI DICHIARAZIONE DI RIENTRO DA PAESI PER I QUALI E' PREVISTO L'ISOLAMENTO FIDUCIARIO (da inviare al proprio medico di base o al Servizio di Igiene e sanità Pubblica)

Il/La Sottoscritto/a Nome: _____ Cognome: _____

Luogo di nascita: _____ Data di nascita _____

Residente a: _____

Indirizzo: _____

N. civico _____ CAP _____ Prov _____ Cod. Fiscale: _____

Telefono: _____ e-mail: _____

Documento d'identità (tipo) _____ Numero Documento _____

Nominativo del medico di Medicina generale

Nome _____ Cognome _____

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' , CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE
PENALI PREVISTE IN CASI DI DICHIARAZIONI MENDACI (D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445),

➔ CHE SVOLGE UNA PROFESSIONE SOCIO-SANITARIA O DI ASSISTENZA ALLA PERSONA

SI NO (barrare)

➔ CHE IL PROPRIO DATORE DI LAVORO E':

Nome: _____ Cognome: _____

Indirizzo: _____ Telefono: _____

➔ DI ESSERE RIENTRATO IN ITALIA IL _____ DA (indicare lo
Stato) _____

➔ DI AVER AVVIATO L'ISOLAMENTO FIDUCIARIO, PRESSO:

Comune _____ Indirizzo _____

N. civico _____ CAP _____ Prov _____

☐ DICHIARO CHE SEGNERO' TEMPESTIVAMENTE AL MEDICO DI MEDICINA GENERALE O
DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE L'EVENTUALE INSORGENZA DI SINTOMI

☐ COMPILANDO E INVIANDO IL MODULO, SI ACCETTA L'INFORMATIVA SULLA PRIVACY: i dati personali saranno archiviati e verranno trattati utilizzando modalità manuali, informatiche e telematiche, nel rispetto e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION-GDRP) secondo l'informativa conservata presso la regione Piemonte e accessibile al link:
<https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/organizzazione/privacy-protezione-dei-dati-personali>

☐ LETTO E ACCETTATO FIRMA _____

La dichiarazione potrà essere effettuata attraverso i seguenti canali:

- telefonando al numero verde della centrale operativa DIRMEI-Regione Piemonte: **800 95 77 95**
- compilando l'apposito modulo on-line accessibile attraverso il sito www.regione.piemonte.it

Per tutti coloro che avranno espresso la suddetta dichiarazione sarà possibile sottoporsi gratuitamente al tampone molecolare presso la propria ASL di appartenenza, sia al momento del rientro, sia dopo 7-10 giorni.

Professioni sanitarie, socio-sanitarie e di attività di assistenza alla persona

AUTOCERTIFICAZIONE PER LA RIPRESA DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA PER IL DATORE DI LAVORO

Il/La Sottoscritto/a Nome: _____ Cognome: _____

Luogo di nascita: _____ Data di nascita _____

Residente/domiciliato a _____

Indirizzo: _____

N. civico _____ CAP _____ Prov _____ Cod. Fiscale: _____

Telefono: _____ e-mail: _____

Documento d'identità (tipo) _____ Numero Documento _____

Nominativo del medico di Medicina generale

Nome _____ Cognome _____

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE
PENALI PREVISTE IN CASI DI DICHIARAZIONI MENDACI (D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445),

- ➔ DI NON ESSERE STATO NEGLI ULTIMI 14 GIORNI IN PAESI PER I QUALI E' PREVISTO L'ISOLAMENTO FIDUCIARIO;
- ➔ DI NON AVER MANIFESTATO NEGLI ULTIMI 14 GIORNI SINTOMI COMPATIBILI DA INFEZIONE COVID-19 (ad esempio febbre superiore ai 37, 5 C, tosse, difficoltà respiratorie, riduzione dell'olfatto);
- ➔ DI EFFETTUARE ATTIVITA' SOCIO-SANITARIA O DI ASSISTENZA ALLA PERSONA;
- ➔ CHE IL PROPRIO DATORE DI LAVORO E':

Nome: _____ Cognome: _____

Indirizzo: _____ Telefono: _____

☐ DICHIARO CHE SEGNERO' TEMPESTIVAMENTE AL MEDICO DI MEDICINA GENERALE O DI
CONTINUITA' ASSISTENZIALE L'EVENTUALE INSORGENZA DI SINTOMI

☐ COMPILANDO E INVIANDO IL MODULO, SI ACCETTA L'INFORMATIVA SULLA PRIVACY: i dati personali saranno archiviati e
verranno trattati utilizzando modalità manuali, informatiche e telematiche, nel rispetto e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE 2016/679 (GENERAL
DATA PROTECTION REGULATION- GDPR) secondo l'informativa conservata presso la regione Piemonte e accessibile al link:
<https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/organizzazione/privacy-protezione-dei-dati-personali>

Firma _____